

**QUESITI IN MERITO AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
TUTELA QUANTITATIVA ART. 40, 42 PTA
pervenuti a partire dall'approvazione del Piano il 5/11/2009**

OGGETTO: **Richiesta parere su ammissibilità pozzi ad uso domestico - art. 40 PTA**
Richiedente: **Regione Veneto – Direzione Operativa – U.O. Genio Civile Treviso**
Mezzo richiesta: Lettera
Data: Lettera prot. n. 287299 del 12/07/2017

Richiesta:

Anche in considerazione di una segnalazione pervenuta da uno studio professionale di geologi, si chiede alla Direzione Difesa del Suolo di fornire indicazioni operative sull'ammissibilità di pozzi ad uso domestico, facendo riferimento ad un caso specifico di richiesta affrontato dal Genio Civile stesso.

Mezzo risposta: Lettera PEC
Data risposta: Lettera PEC prot. 352923 del 18/08/2017

Risposta Regione Veneto:

In considerazione della documentazione inerente la specifica pratica in esame, appare innanzitutto corretto che il richiedente la terebrazione del pozzo sia tenuto a osservare quanto comunicato dal Gestore del Servizio Idrico, ossia – nel caso in esame - ad adempiere all'invito a contattare quest'ultimo per valutare l'entità delle opere utili per l'esecuzione dell'allacciamento alla rete acquedottistica, data la presenza della stessa, utile a scopo potabile, a distanza di 60 metri dall'abitazione in questione.

Nel caso in esame, il gestore del servizio idrico non ha dichiarato l'impossibilità ad eseguire l'allacciamento; appaiono quindi possibili, almeno per l'uso potabile, approvvigionamenti alternativi al pozzo richiesto; consistenti appunto, nell'allacciamento all'acquedotto pubblico.

Non si ravvisa peraltro alcuna contraddizione, nelle condizioni di ammissione dei pozzi per usi domestici, tra il comma 3, lettera a) ed il comma 9 dell'art. 40 del Piano di Tutela delle Acque, ossia tra l' "impossibilità di approvvigionamenti alternativi" e l' "impossibilità dichiarata dal gestore ad eseguire l'allacciamento", anche in ragione di quanto sopra esposto. Si ricorda che le norme del PTA in materia sono finalizzate prioritariamente ad evitare sprechi idrici e a garantire, in particolare per l'uso potabile, l'approvvigionamento di acqua di buona qualità e soggetta agli adeguati controlli.

Relativamente all'uso irriguo - innaffiamento orti e giardini - risulta applicabile l'art. 40 del PTA, comma 9, lettera b), quindi risulta terebrabile un pozzo esclusivamente per tali usi, a condizione che la profondità del pozzo non sia superiore alla prima falda utile. Se quindi il pozzo, come appare con riguardo al caso in esame, è previsto alla profondità di 100 metri dal piano campagna, esso non sembra interessare la prima falda utile, e tra l'altro sembra interessare la porzione di falda vincolata, posta 30 metri sotto il livello statico; ne consegue che è necessario ridurre la profondità dell'eventuale pozzo, in modo da ottemperare all'art. 40 del PTA, comma 9, lettera b).

OGGETTO: **Art. 40 comma 1 lett. g del PTA - Pubblico servizio**
Richiedente: **Autorità di bacino dell'Alto Adriatico**
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. n. 2419 del 6/8/2012

Richiesta:

L'art. 40, comma 1, lettera g prevede che in territori soggetti a primaria tutela quantitativa degli acquiferi, possono essere assentite istanze di derivazione di acque sotterranee relative ad impianti funzionali all'esercizio di un pubblico servizio. Dato che la scrivente deve esprimere parere in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela delle acque, si chiede alla Regione, in quanto promotrice della norma sopra richiamata, di chiarire cosa debba essere inteso per pubblico servizio.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. 444063 del 3/10/2012

Risposta Regione Veneto:

In risposta alla Vostra prot. n. 2419 del 6/8/2012, si evidenzia che il “pubblico servizio” ha ad oggetto la produzione di beni e servizi e lo svolgimento di attività, volte a perseguire fini sociali e di pubblica utilità. Sulla base di tale definizione di carattere generale, per “pubblico servizio” ai sensi e per gli effetti dell’art.40 del PTA, a titolo d’esempio, si possono intendere gli acquedotti, gli impianti di depurazione delle acque e gli impianti di gestione e trattamento dei rifiuti, purché svolgano un servizio di pubblica utilità, ma anche le strutture che svolgono servizio pubblico di carattere sanitario, scolastico, di pubblica amministrazione e simili.

OGGETTO: Art. vari - Osservazioni a Norme Tecniche di Attuazione del Piano tutela acque
Richiedente: Provincia di Belluno
Mezzo richiesta: lettera ed email
Data: lettera prot. 7929 del 17/2/2010 - email del 18/2/2010

Artt. 20, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39: omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.

• **Art.42:** al **comma 1** si dice che se la portata naturale in arrivo è inferiore al deflusso minimo vitale (DMV), e non trattasi di acque accumulate in un vaso, dovrà essere garantita una portata in alveo a valle della derivazione uguale a quella in arrivo. In pratica non bastava dire che è vietata la derivazione, come detto esplicitamente dall'Autorità di Bacino all'art. 9 c. 1 nelle norme di attuazione del piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del Piave (approvato con DPCM 21 settembre 2007)? Il **comma 2** specifica che per il bacino del fiume Piave valgono le indicazioni date dall'Autorità di Bacino. Questa chiarezza, però, sembra venir meno nel **comma 5**, dove si parla di DMV per le sorgenti; non è più così evidente se bisogna applicare le indicazioni date dalla Regione o seguire quelle dell'Autorità di Bacino, fornite nell'art. 5 commi 5 e 6 delle norme di attuazione del piano stralcio. Dunque non sembra sia ridondante ribadire che nel bacino del Piave il valore del DMV per le sorgenti deve rispettare le indicazioni date dall'Autorità di Bacino. A tale proposito si dice che il valore di portata di DMV (fatto coincidere in via transitoria con il deflusso di rispetto, fino a che non vengono fatti studi più approfonditi) deve essere pari alla portata derivata, se non si hanno registrazioni storiche della produttività della sorgente, oppure pari ad almeno un terzo della portata minima continua registrata negli ultimi 5 anni. Bisognerebbe fornire maggiori indicazioni sulle modalità di misura di questi valori o quanto meno sulla significatività del campione da analizzare dal punto di vista statistico. Al **comma 7** si dice che il valore del deflusso minimo vitale deve essere indicato nel provvedimento di concessione di derivazione d'acqua. Le licenze di attingimento (ex art. 56 del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 e s.m.i.) sono esenti da tale obbligo o sono da considerarsi a tutti gli effetti delle derivazioni?

Mezzo risposta: DGR
Data risposta: DGR n. 80 del 27/1/2011 (Linee guida applicative del Piano di tutela delle acque)